

ACCORDO QUADRO

TRA

Il **Museo delle Civiltà** (nel seguito denominato “**MuCiv**”), con sede legale e domicilio fiscale in P.zza Guglielmo Marconi 14, Roma, Codice Fiscale 97901500583, rappresentato dal suo Direttore Dott. Filippo Maria Gambari, nato a omissis il omissis,

e

il **Museo delle Culture** (nel seguito denominato “**MUDEC**”) - Area Polo Arte Moderna e Contemporanea – Comune di Milano, con sede legale in Piazza Duomo 14 -20122 Milano C. F 01199250158, rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria Montaldo, nata a omissis il giorno omissis, domiciliata per effetto della sua carica in Milano, via Tortona, 56, ai sensi degli artt. n. 107 del D. lgs 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di Milano in seguito congiuntamente intese come "Parti",

**VISTI**

- il D.M n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che ha altresì modificato il decreto ministeriale 27 novembre 2014, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

- il D.M n. 198 del 9 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”, che ha istituito il Museo delle Civiltà, con sede a

Roma, e in particolare l'art. 9 dello stesso D.M. 198 che attribuisce al Museo delle Civiltà: il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini"; il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari; il Museo Nazionale d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci"; il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo,

- il D.M. n. 328 del 28 giugno 2016 che ha conferito al Museo il regime di autonomia speciale;
- la nomina del Dott. Filippo Maria Gambari come direttore del Museo delle Civiltà con D.D. 241 del 23/2/2017;
- il D. Lgs. n. 42/2008 art. 112 comma 1 (Codice dei beni culturali) che attribuisce ai musei la valorizzazione del patrimonio in loro possesso, quale compito indefettibile;
- la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Milano n. 2835/2014 relativa all'istituzione del Museo delle Culture (Mudec) che stabilisce che sono obiettivi fondanti del Museo la ricerca, collezione e tutela delle espressioni di cultura materiale e immateriali delle popolazioni non europee sia di interesse etnografico che storico-artistico, la promozione della partecipazione pubblica alla valorizzazione del patrimonio passato presente e futuro del museo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 497 del 10/04/2020 che ha approvato il presente accordo quadro;

#### CONSIDERATO

- che il MuCiv ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed

internazionali nei settori dell'archeologia, dell'antropologia, della  
demoetnoantropologia, dell'etnografia, e di diffondere detti studi e ricerche  
presso la comunità scientifica ed il pubblico;

- che nell'ambito delle sue finalità, il MuCiv persegue in particolare: a)  
l'acquisizione delle risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata  
conservazione delle collezioni, del museo e dei beni culturali conferiti; b)  
l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del museo e dei beni  
conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti da altri enti e/o istituzioni  
pubbliche, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico,  
migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; c) la migliore e più  
ampia ed inclusiva fruizione da parte del pubblico del museo, delle attività  
museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata  
conservazione; d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza del  
Museo, di mostre, eventi culturali, e convegni, nonché di studi, di ricerche,  
pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione  
con enti e istituzioni, anche internazionali e organi competenti per il turismo; e)  
la comunicazione e la disseminazione delle conoscenze sui materiali e le  
tematiche del Museo nella forma più inclusiva e partecipativa possibile, ai fini di  
istruzione, educazione e diletto; f) la valorizzazione ai fini formativi ed educativi  
nonché del dialogo interculturale delle raccolte del Museo e di tutto quanto  
derivante dalla sua storia, collocazione, tradizione;

- che tali compiti vengono assicurati prevalentemente ma non esclusivamente  
attraverso le seguenti attività:

a) programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di

gestione del Museo, inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;

b) attività mirate a fare del Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura, soprattutto presso le tipologie di utenza più deboli o disagiate; c) elaborazione e monitoraggio di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza; d) attivazione e mantenimento di una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

- che la Delibera della Giunta Comunale di Milano n. 2835/2014 sopra citata attribuisce al MUDEC la divulgazione del valore del patrimonio presente nel Museo, la funzione di porsi in costante dialogo con le comunità migranti presenti a Milano, di intercettare la pluralità delle culture della città e di restituirne la complessità tra ricerca scientifica, testimonianza storica e interpretazione dell'attualità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni;

- che la valorizzazione del patrimonio del MUDEC richiede rapporti di collaborazione con altre istituzioni che perseguono i medesimi fini e che l'attivazione di detti rapporti di collaborazione è una strategia fondamentale per lo sviluppo del museo e la realizzazione della sua missione;

-che le **Parti** sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla ricerca e alla valorizzazione delle proprie collezioni museali, con particolare

riguardo agli aspetti riguardanti collezioni etnografiche e pertanto è interesse delle **Parti** formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 (Finalità ed Oggetto)**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2 Le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, alla valorizzazione delle collezioni del Museo delle Civiltà e del Museo delle Culture.

1.3 Le Parti si impegnano reciprocamente a informare il proprio pubblico delle attività e iniziative dell'altro Museo mediante i propri canali informativi e divulgativi (virtuali e fisici).

1.4 Le Parti si impegnano a collaborare in progetti culturali comuni quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di comuni mostre (virtuali e non) e pubblicazioni, la partecipazione come partner a bandi europei e internazionali, attività di reciproca consulenza scientifica su settori di propria competenza, l'istituzione di corsi e seminari presso le due istituzioni museali.

**Art. 2 (Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato all'art. 4, con la massima cura e diligenza;

- a tenere informata l'altra Parte sulle medesime attività effettuate.

**Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)**

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle ricerche e

attività via via concordate nell'ambito della presente convenzione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte; ciascuna parte si farà carico, prima dell'assunzione di qualsiasi impegno, di verificarne la compatibilità con la programmazione delle attività dell'Ente di appartenenza e con gli stanziamenti di bilancio di cui ciascun contraente potrà disporre.

#### **Art. 4 (Atti esecutivi)**

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività che si svolgeranno in seguito al presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

#### **Art. 5 (Condizione di reciprocità)**

Le Parti convengono che la collaborazione debba essere svolta a condizione di reciprocità.

#### **Art. 6 (Referenti per il coordinamento operativo)**

Al fine di un più snello ed immediato rapporto operativo, sono individuati come referenti per il coordinamento delle attività derivanti dal presente accordo

- per il Mudec, le dott.sse Carolina Orsini, Giorgia Barzetti e il dott. Luca Tosi

- per il MuCiv, le dott.sse Gaia Delpino, Loretta Paderni e Donatella Saviola.

#### **Art. 7 (Proprietà intellettuale)**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarietà, alla gestione della proprietà intellettuale e alle azioni e attività rivolte alla valorizzazione.

#### **Art. 8 (Diritto d'immagine)**

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo quadro.

#### **Art. 9 (Durata dell'accordo)**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati

raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

**Art. 10 (Recesso e risoluzione)**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei (6) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

**Art. 11 (Copertura assicurativa)**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi museali sarà disciplinato dai regolamenti interni e dalle normative vigenti.

**Art. 12 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella

struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **Art. 13 (Controversie)**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

#### **Art. 14 (Registrazione)**

L'accordo potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. 17 giugno 2014.

#### **Art. 15 (Trattamenti dei dati personali)**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

MUSEO DELLE CIVILTA'

Il Direttore

Dott. Filippo Maria Gambari

(firmato digitalmente)

MUSEO DELLE CULTURE

Il Direttore

Dott.ssa Anna Maria Montaldo

(firmato digitalmente)

04/05/2020

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area MUDEC, Progetti

Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico